

Prevenzione, emersione e gestione della crisi

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

CNC: autorizzata la cessione di azienda anche nel corso delle trattative

martedì 30 settembre 2025

di Biglia Cristina Avvocato in Milano

Nella composizione negoziata della crisi, il Tribunale può autorizzare la cessione dell'azienda con deroga all'art. 2560 c.c. anche se non si sono ancora concluse le trattative con i creditori purché siano soddisfatti i requisiti della continuità aziendale e la migliore soddisfazione dei creditori (Nel caso di specie, è stata autorizzata la cessione del complesso aziendale prima della conclusione delle trattative con i creditori, avendo il Tribunale ritenuto che il ritardo nel procedere a tale operazione di trasferimento, fermo il rispetto del principio di competitività, avrebbe potuto aggravare la dispersione già in atto di risorse proprie dell'azienda). Così si esprime il Tribunale di Vasto con il decreto del 26 giugno 2025.

___ Tribunale di Vasto, decreto 26 giugno 2025

Orientamenti giurisprudenziali

Conformi:	Trib. Parma, 4 novembre 2022
-----------	------------------------------

	Trib. Milano, 12 agosto 2023
--	------------------------------

	Trib. Milano, 1 febbraio 2024
--	-------------------------------

Difformi:	Non risultano precedenti difformi
-----------	-----------------------------------

La vicenda

Una impresa di rilevanti dimensioni ha fatto ricorso alla procedura di composizione negoziata della crisi nell'ottobre 2024, chiedendo l'applicazione delle misure protettive e cautelari.

Nelle more del procedimento, l'impresa ha richiesto una misura cautelare atipica consistente nella sospensione di giorni 60 del pagamento della rata della rottamazione quater di prossima scadenza, al fine di evitare la decadenza dal beneficio di termine della rottamazione.

Le misure sono state concesse per la durata di 120 giorni, poi prorogate per ulteriori 120 giorni.

Al fine di evitare ulteriori decadenze rispetto alle rate della rottamazione quater e di

assicurare il pagamento delle spese improcrastinabili per assicurare la continuità aziendale, il risanamento e la prosecuzione delle trattative avviate per la cessione del complesso aziendale, il Tribunale di Vasto ha autorizzato due finanziamenti prededucibili, rispetto ai quali sono state individuate le specifiche causali di utilizzo.

Dopo la concessione dei predetti finanziamenti, il Tribunale di Vasto è stato richiesto di autorizzare la cessione di un complesso aziendale ai sensi dell'art. 22, co. 1, lett. D), CCII, senza gli effetti di cui all'art. 2560, secondo comma, c.c.

La pronuncia

Il Tribunale è passato a verificare il rispetto del procedimento previsto dall'art. 22CCII, che costituisce la condizione "necessaria e sufficiente per derogare non solo al disposto dell'art. 2560 c.c., ma per dare stabilità e definitività alla vendita ai sensi dell'art. 24CCII", e quindi anche in caso di insuccesso delle trattative e della sottoposizione dell'impresa agli strumenti di regolazione della crisi e alla liquidazione giudiziale.

In particolare, nel decreto in commento, il Tribunale abruzzese individua i seguenti presupposti dell'autorizzazione di cui all'art. 22CCII: "a) verificare la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla miglior soddisfazione dei creditori; b) sentire le parti interessate; c) verificare il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente; d) adottare le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate, al fine di tutelare gli interessi coinvolti".

Passando a valutare il primo presupposto ("a) verificare la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla miglior soddisfazione dei creditori), il Tribunale di Vasto ha ritenuto, confortato al riguardo dal parere reso dall'Esperto, che il trasferimento dell'azienda in corso di composizione negoziata costituisce "parte integrante del progetto di piano di risanamento, è funzionale alla continuità aziendale, in quanto consentirebbe all'azienda di proseguire l'attività senza disperdere l'avviamento, garantendo i livelli occupazionali, come evidenziato nel ricorso, scongiurando l'alternativa liquidatoria e garantendo il soddisfacimento dei debiti sussistenti".

Rispetto alla previsione contenuta nell'art. 22, comma 2, CCII, che riguarda lo svolgimento del procedimento di autorizzazione ("sentite le parti interessate"), il Tribunale di Vasto ritiene soddisfatto tale requisito, sotto il profilo soggettivo, una volta individuati i "creditori con cui l'impresa sta trattando e sulla ricerca dell'accordo con i quali è fondato il piano di risanamento", precisando in una frase incidentale che "non tutti i creditori devono essere necessariamente coinvolti nella composizione negoziata".

Sotto il profilo oggettivo, invece, sono stati considerati elementi sufficienti la previsione anche della continuità indiretta, contenuta nel piano di risanamento presentato, rimasta immutata sin dalla data del deposito, e sulla quale nessuno dei creditori ha sollevato contestazioni, oltre alla pubblicazione dell'offerta vincolante nonché alla reiterata richiesta di misure protettive e cautelari, che ha reso conoscibili a tutti gli interessati, creditori in primis, i termini dell'offerta di acquisto volta al trasferimento dell'azienda.

Quanto, poi, al rispetto del principio della competitività nella selezione dell'acquirente, il Tribunale lo ha ritenuto assolto giusto "l'espletamento della procedura competitiva", che si è svolta correttamente, senza offerte migliorative.

Nel decreto in commento si legge, inoltre, che, a supporto del rispetto del principio di competitività, vi è la circostanza che "precedentemente all'offerta vincolante ricevuta di cui si chiede l'autorizzazione, era in trattativa per la cessione d'azienda con un'altra multinazionale, ad un prezzo inferiore ad Euro 22.500.00,00".

Passando, infine, all'ultimo requisito individuato dal Tribunale abruzzese ("d) adottare le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate, al fine di tutelare gli interessi coinvolti"), il Tribunale affronta il limite massimo di 240 giorni per la

durata delle misure protettive, spesso insufficiente a completare le trattative. Per colmare la lacuna, viene indicato il ricorso al deposito del prezzo presso notaio ex L. 147/2013, quale strumento di garanzia per le parti coinvolte.

Sulla scorta di tali ragionamenti, il Tribunale di Vasto ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 22, co. 1, lett. d) CCII, senza gli effetti di cui all'art. 2560, secondo comma, c.c., a cedere il complesso aziendale, autorizzando altresì "ove ritenuto, il deposito del prezzo presso il notaio rogante, a tutela del buon esito delle trattative per la composizione negoziata della crisi".

Breve premessa sulle novità del Correttivo-ter

Come è noto, il D.Lgs. n. 136/2024 (c.d. Correttivo-ter) ha apportato numerose modifiche allo strumento della composizione negoziata della crisi.

Si citano, sinteticamente, le più rilevanti, quali l'introduzione della transazione fiscale ai sensi dell'art. 23, comma 2 bis, CCII, e la previsione che l'adozione delle misure protettive e cautelari che riguardino i creditori bancari non presuppongono la sospensione e/o la revoca delle linee di credito, con ciò fornendo un coordinamento per gli operatori bancari con le previsioni della disciplina di vigilanza, prevedendo altresì un esonero espresso da responsabilità nel caso di scelta di continuità nei rapporti bancari (v. art. 16CCII).

Le novità riguardano anche l'art. 22CCII, al fine di evitare che alcuni dubbi interpretativi emersi sulla portata della norma, che svolge un ruolo decisivo rispetto alla composizione negoziata.

Alla lettera d) dell'articolo 22, comma 1, CCII, che si occupa dell'autorizzazione alla cessione di azienda, è stata inserita l'esclusione di operatività della solidarietà fiscale tra cedente e cessionario di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Tale modifica elimina una distonia, allo stato esistente, tra l'esclusione della solidarietà prevista dall'articolo 2560 c.c. per tutti gli altri creditori e la persistente esistenza della solidarietà rispetto all'erario.

Vengono, poi, aggiunti i commi 1-bis e 1-ter. In particolare, con il comma 1-bis si è esplicitato che le autorizzazioni richieste dall'impresa durante la composizione negoziata possono riguardare atti che troveranno esecuzione sia prima che dopo la chiusura delle trattative. La natura della composizione, che non è una procedura ma un percorso di negoziazione in cui l'assenza di spossessamento non produce una netta distinzione tra la fase delle trattative e l'attività posta in essere per la ristrutturazione, fa sì che ogni atto funzionale al risanamento debba essere eseguito al momento ritenuto opportuno, momento che può, appunto, essere anteriore o successivo al deposito della relazione finale dell'esperto (ad esempio, perché devono verificarsi alcune condizioni necessarie, come il completamento del procedimento di concessione di finanziamenti da parte dell'istituto di credito, il perfezionarsi di accordi sindacali, etc.).

La norma si coordina con l'art. 24CCII, che assicura la stabilità degli effetti degli atti autorizzati anche in caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale o di altre procedure concorsuali.

Le principali questioni giuridiche affrontate

Il decreto del Tribunale di Vasto si inserisce nel solco tracciato da altre pronunce (Trib. Parma, 4.11.2022; Trib. Milano, 12.8.2023; Trib. Milano, 1.2.2024), ma introduce elementi innovativi: la valorizzazione esplicita del fattore occupazionale, un approccio pragmatico alla gestione del vuoto normativo sulle misure protettive e una rigorosa applicazione del principio di competitività.

Secondo la soprarichiamata pronuncia del Tribunale di Parma (che ha affrontato un caso di composizione negoziata sotto l'egida della Legge n. 110/2021), infatti, il Tribunale può autorizzare la cessione dell'azienda o di suoi rami nel corso della composizione negoziata a condizione che: " - la cessione risponda, in prima analisi,

all'interesse del ceto creditorio attraverso un raffronto con la presumibile soddisfazione dei medesimi creditori avuto riguardo allo scenario liquidatorio di matrice concorsuale, all'esito di un giudizio di non inferiorità della provvista generata dalla cessione dell'azienda in continuità in fase di composizione negoziata con il risultato astrattamente atteso dalla vendita endofallimentare dell'azienda in esercizio; -oltre al suddetto giudizio prognostico, incentrato sulla comparazione tra due scenari connotati dal compimento o dal mancato compimento dell'atto da autorizzare, sia possibile verificare anche le stesse modalità di soddisfazione dei creditori con riguardo al progetto o al percorso di risanamento che il debitore intende intraprendere che deve pertanto essere delineato nelle concrete modalità operative (con indicazione dello stato di avanzamento delle trattative in atto, delle modalità della ristrutturazione dell'esposizione debitoria e del grado di consenso dei creditori su quest'ultima); -la cessione dell'azienda o del ramo d'azienda risulti coerente con il piano di risanamento delineato o prospettato per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell'imprenditore e con gli strumenti di cui questi intenda avvalersi all'esito delle trattative".

Le due pronunce del Tribunale di Milano che hanno anch'esse affrontato il tema, si sono soffermate in particolare sull'audizione delle parti interessate, "da individuare tenendo conto del percorso di risanamento all'interno del quale la cessione si colloca". Secondo il Tribunale di Milano (sentenza 12 agosto 2023) "a tale ultimo riguardo il comma 2 dell'art. 22CCII prevede che le parti interessate vadano sentite. L'individuazione di queste ultime deve tenere necessariamente in considerazione il percorso di risanamento individuato dall'imprenditore all'interno del quale la cessione si colloca. Sono pertanto interessati dalla richiesta di autorizzazione i creditori con cui l'impresa sta trattando e sulla ricerca dell'accordo con i quali è fondato il piano di risanamento (è appena il caso di precisare che non tutti i creditori devono essere necessariamente coinvolti nella composizione negoziata). Vanno altresì coinvolte le organizzazioni sindacali in quanto il trasferimento di una azienda in esercizio impinge nello "statuto sostanziale" dei singoli dipendenti, pur restando fermo l'art. 2112 del codice civile. Ciò in conformità al considerando n. 23 della direttiva UE n. 1023/2019 che prevede la necessità di assicurare che i rappresentanti dei lavoratori possano accedere a informazioni pertinenti e aggiornate sulla disponibilità di strumenti di "allerta precoce" e dovrebbe essere possibile per essi prestare sostegno ai lavoratori nella valutazione della situazione economica del debitore"

Con riferimento, infatti, alla esenzione degli effetti di cui all'art. 2560, secondo comma, c.c., l'estensione della liberazione dai debiti dell'azienda ceduta sicuramente non comprende i debiti nei confronti dei lavoratori per i quali ex art. 2112 c.c. rispondono in solido venditore e acquirente anche se le richieste economiche del lavoratore non fossero state avanzate prima della cessione (e fermi restando tutti gli ulteriori obblighi nei confronti dei lavoratori previsti dall'art. 2112 c.c., dal trasferimento automatico di tutti i dipendenti all'obbligo delle consultazioni sindacali).

Pare altresì interessante accennare alla problematica della applicazione analogica dell'art. 22, comma 1, lett. d), CCII all'affitto dell'azienda. Sul punto si segnala il Tribunale di Piacenza, 1° giugno 2023, in www.ilcaso.it, che ha esaminato una fattispecie interessante da un punto di vista fattuale. Il debitore aveva chiesto l'autorizzazione del giudice ex art. 22CCII alla stipula di un contratto di affitto d'azienda con una società che era parte correlata della società debitrice (identità dell'organo amministrativo) in vista di una futura (a cinque anni) ed eventuale cessione dell'azienda all'affittuaria che aveva formulato una proposta irrevocabile di acquisto. Lo schema seguito dalle parti in questa vicenda è ben noto alla prassi di queste operazioni. Tuttavia, la pretesa di ottenere ora per allora l'autorizzazione a una vendita prevista dopo molto tempo e soprattutto eventuale, è apparsa al tribunale palesemente non funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori che necessita di dati attuali e soprattutto di un'operazione certa. Il tribunale ha pertanto dichiarato inammissibile l'istanza.

Conclusioni

Il decreto del Tribunale di Vasto rappresenta un esempio significativo di come la giurisprudenza possa coniugare esigenze economiche e sociali nell'interpretazione del Codice della Crisi. La cessione d'azienda autorizzata viene configurata non come mera alternativa liquidatoria, ma come strumento di risanamento e continuità indiretta, capace di preservare valore e garantire stabilità agli operatori.

Riferimenti normativi:

Art. 2560 c.c.

Art. 22CCII

Copyright © - Riproduzione riservata



Copyright Wolters Kluwer Italia
Riproduzione riservata